



COMUNE
DI SIENA

**criteri per l'assegnazione delle
aree comunali disponibili per i
circhi equestri e gli spettacoli
viaggianti**

(art. 9, L. 18.3.1968, n.337)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, (parchi divertimento non permanenti, piccoli complessi di attrazioni, attrazioni singole, circhi e strutture simili per attività spettacolare e di trattenimento allestite con attrezzature mobili) sono disciplinati oltre che dalla Legge 18.3.1968, n. 337, dalle relative norme di attuazione e dalle disposizioni contenute nella presente deliberazione. Sono considerate attrazioni quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18.5.2007 in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

L'Amministrazione Comunale riconosce le forme associative legalmente costituite dello spettacolo viaggiante.

Art. 2 Determinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 1 sono esercitate esclusivamente nelle aree a ciò destinate, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68. L'elenco delle aree disponibili, redatto dall'Amministrazione comunale, viene aggiornato ogni qualvolta si verificano condizioni tali da determinarne.

Art. 3 Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico ad ogni singolo esercente, previo pagamento del relativo canone secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dal TULPS.

L'area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 7 giorni prima fino a 5 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nella licenza di cui all'art. 5.

I giorni di montaggio e smontaggio non sono assoggettati al canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà dovuto il pagamento del canone per ogni giorno in più di occupazione effettivamente realizzato, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

Il provvedimento di concessione ha carattere personale e quindi vietata la concessione ad altri sotto qualsiasi forma.

Art. 4 Deposito cauzionale

A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività è richiesto un congruo deposito cauzionale secondo le norme previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio di licenza al singolo esercente ai sensi degli art. 69 del T.U.L.P.S. (RD 18.6.1931 n. 773, e dell'art. 19 del DPR 24.7.1977 n. 616) e dal Decreto Ministeriale 18.5.2007 in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività. Per l'esercizio dell'attività è ammessa la rappresentanza. Nei casi in cui il titolare intenda avvalersi del rappresentante, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di legge ed essere indicato e nominato nella domanda di partecipazione che deve inoltre contenere anche il consenso scritto da parte del rappresentante.

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della licenza d'esercizio prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Tipologia delle attrazioni

La tipologia delle attrazioni ammissibili è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Divieto di concomitanza tra manifestazioni

In concomitanza del tradizionale parco divertimenti stagionale (Luna Park) non può essere autorizzato l'impianto di altre strutture dello spettacolo viaggiante in aree limitrofe.

Art. 8 Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori.

Il concessionario è altresì tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni, anche verbali, impartite dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Sistemazione delle case mobili/caravan di abitazione

e dei carriaggi dei concessionari

La sistemazione delle case mobili/caravan di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, deve avvenire esclusivamente nel luogo/località appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale.

Non sono ammesse più di due case mobili/caravan per ogni esercente intestatario di licenza.

La permanenza delle stesse è consentita da 7 giorni prima dell'inizio dell'attività di esercizio indicato nella licenza e può protrarsi fino a 5 giorni dopo.

Non è ammessa la presenza di case mobili/caravan o di altro tipo di ricovero abitativo all'interno del parco.

Art. 10 Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione comunale può sospendere o revocare in ogni momento la concessione per inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti comunali, delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla U.S.L. e di tutte le altre condizioni che l'Amministrazione riterrà di impartire di volta in volta nell'atto di concessione, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 11 Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto da legge, per le violazioni a quanto stabilito nei presenti criteri si applicano in quanto compatibili le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto del Consiglio comunale n. 22 del 26.1.1999 come successivamente modificato ed integrato, dal TULPS e dalle altre norme vigenti in materia.

DISCIPLINA DEL PARCO (LUNA PARK)

Art. 12 Parco tradizionale – Luna Park

E' considerato parco tradizionale ovvero Luna Park la manifestazione che si svolge ogni anno nel periodo dal 1 maggio al 20 giugno per un massimo di quattro settimane ed è la sola manifestazione del genere ammessa nel territorio comunale.

Nell'elenco di cui all'art. 2 sono comprese le aree destinate all'allestimento del parco divertimenti

tradizionale che può essere svolto una sola volta all'anno.

Non sono concesse proroghe, né per l'intero parco né per le singole attrazioni, oltre il periodo fissato per ciascuna edizione.

La partecipazione da parte di ogni singola attrazione è obbligatoria per tutta la durata del parco. La rimozione anticipata comporta l'esclusione dal parco per l'anno successivo.

Art. 13 Domande di partecipazione

Le domande di ammissione, tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività, devono essere presentate in bollo nel periodo dal 1 Gennaio al 5 Marzo di ogni anno. Il mancato rispetto dei termini indicati, comporta l'irricevibilità della domanda, cui conseguono il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

- generalità complete del richiedente, codice fiscale e Partita IVA;
- residenza ed indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza,
- recapito telefonico, indirizzo e mail;
- esatta denominazione ministeriale dell'attrazione con la quale si intende partecipare;
- esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di pedane, tendoni, sporgenze pensili e casse;
- le carte di circolazione di eventuali autocarri a servizio dell'attrazione;
- documentazione fotografica;
- copia licenza annuale o autocertificazione indicante gli estremi della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- copia collaudo annuale dell'attrazione;
- copia polizza assicurativa;
- copia del provvedimento di assegnazione del codice identificativo dell'attrazione ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo vengano a scadere fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, devono essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa.

In difetto, l'autorizzazione si intende non rilasciata e l'attività non potrà essere svolta. Le dichiarazioni ed i dati riportati in domanda hanno il carattere di autocertificazione. L'Amministrazione Comunale si pronuncia sulle singole domande di ammissione con provvedimento espresso 30 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Art. 14 Composizione del Parco

L'Amministrazione comunale determina:

- la composizione del parco divertimenti in relazione alla superficie disponibile delle aree individuate nell'elenco di cui all'art. 2;
- l'organico delle attrazioni può essere revisionato in ogni tempo ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale qualora ne ravveda la necessità;
- l'elenco dei partecipanti ammissibili;
- la data di inizio e durata del Luna Park, comunque non superiore a 5 settimane consecutive;
- gli orari di apertura e chiusura del Luna Park;

Inoltre, l'Amministrazione comunale approva il progetto di occupazione dell'area redatto dal tecnico scelto dagli operatori.

Art. 15 Criteri particolari di composizione del parco per l'area della Fortezza Medicea e dei giardini della Lizza

Al fine di garantire una presenza equilibrata nell'area della Fortezza Medicea e nei giardini della Lizza (area retrostante la Fontana), che ne preservi il valore monumentale e le caratteristiche peculiari, si ammette la presenza contemporanea di un massimo di:

- n. 30 attrazioni per ragazzi ed adulti nell'area della Fortezza Medicea
- n. 8 attrazioni per bambini nei giardini della Lizza–area retrostante al Fontana
- n. 3 strutture per la somministrazione di alimenti e bevande di cui n.2 all'interno della Fortezza Medicea e n. 1 di piccole dimensioni (massimo 2 mq.) nei giardini della Lizza

In considerazione della sensibile variazione delle misure dei diversi tipi di attrazione non si determina a priori il numero massimo ammissibile per ogni tipologia (piccola-media-grande – rif. elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68)

L'area dei giardini dovrà essere oggetto di una occupazione omogenea composta esclusivamente di attrazioni per bambini.

Non sono ammesse le strutture definite “Gonfiabili”.

Al fine di garantire la presenza di un maggior numero di partecipanti, ogni esercente potrà essere presente con una sola attrazione indipendentemente dalla classificazione ministeriale e dalla misura della stessa.

Non sono ammessi giochi o accessori complementari, tra i quali figurano le seguenti tipologie: pugnometro, oroscopo, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, calciometro, basket.

Art. 16 Commissione interna di parco

L'Amministrazione comunale per l'ordinata gestione di tutte le azioni necessarie alla gestione del parco collabora esclusivamente con la commissione interna di parco.

Gli operatori devono a tal fine individuare un numero massimo di tre rappresentanti, fra gli operatori presenti al parco, e comunicare i loro nomi all'Amministrazione Comunale almeno 40 giorni prima della data di inizio del parco. La nomina della Commissione interna, deve essere sottoscritta dai due terzi degli esercenti ammessi.

Art. 17 Criteri per l'occupazione delle aree Fortezza Medicea – Giardini la Lizza

Il progetto di occupazione della Fortezza Medicea e dell'area limitrofa dei giardini della Lizza, è individuato nella planimetria prodotta a cura degli esercenti per l'edizione 2004 che acquisisce carattere permanente.

Sulla medesima l'amministrazione comunale si riserva di apportare le sole modifiche necessarie a rendere la disposizione delle giostre compatibile con eventuali altre

attività presenti nelle stesse aree e rispondente agli standard di sicurezza richiesti dalla Commissione di Vigilanza. In ogni caso le modifiche saranno effettuate esclusivamente per esigenze logistiche e tenendo conto unicamente della dimensione e tipologia dell'attrazione.

Gli esercenti ammessi dovranno collocarsi nella posizione corrispondente indicata nella planimetria come sopra definita. Non potranno essere esaminati spostamenti di alcun tipo a meno che non si verifichino delle importanti rinunce. In questo caso, fermo restando che gli spostamenti non possono costituire sostanziali varianti alla disposizione d'insieme, le modifiche dovranno essere condivise sia dall'amministrazione comunale che dagli altri esercenti partecipanti nella misura di due terzi del totale degli ammessi nell'area di riferimento. Gli spazi che dovessero rendersi liberi per rinuncia o assenza di uno o più degli esercenti ammessi saranno occupati con nuove e diverse attrazioni di appartenenza degli esercenti il lista di attesa qualora queste ultime risultino compatibili per tipologia e dimensioni con lo spazio effettivamente disponibile.

La commissione di parco di cui all'art. 16 dovrà fornire, avvalendosi di tecnico abilitato:

- Relazione tecnico illustrativa nella quale siano resi espliciti gli elementi di sicurezza di cui al D.M. 6.7.1983 come successivamente modificato ed integrato
- Piano di sicurezza
- Nomina di un responsabile

L'amministrazione si impegna a fornire:

- rilievo planimetrico su supporto digitale dell'area individuata per l'occupazione con la disposizione delle singole attrazioni ammesse
- eventuali elementi e prescrizioni da osservare
- elenco dei partecipanti ammessi
- altre eventuali forme di collaborazione che potranno rendersi necessarie.

Arete diverse

La commissione di parco di cui al punto precedente dovrà fornire il progetto di occupazione dell'area concessa. Il progetto dovrà essere composto da:

- relazione tecnico-illustrativa;
- planimetria su supporto digitale scala minima 1:500 indicante:
 - disposizione delle attrazioni;
 - corsie di ingresso, distribuzione e uscita dimensionate per l'accesso dei mezzi di soccorso;
 - elementi di sicurezza di cui al D.M. 6.7.1983 come successivamente modificato ed integrato;
- localizzazione e dimensionamento di ogni attrazione ammessa al parco.

L'amministrazione si impegna a fornire:

- rilievo planimetrico su supporto digitale dell'area individuata per l'occupazione

- raccolta della documentazione fotografica delle attrazioni ammesse al parco così come fornite dagli esercenti al momento della domanda
- raccolta dei dati dimensionali di ogni attrazione ammessa al parco così come indicata dagli esercenti in domanda
- eventuali elementi e prescrizioni da osservare nella redazione del progetto di occupazione
- eventuali forme di collaborazione che potranno rendersi necessarie.

Il progetto di occupazione dovrà essere sottoscritto dai due terzi dei partecipanti al parco pena il non svolgimento del parco e dovrà essere presentato per l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data fissata per l'inizio dell'attività;

Art. 18 Criteri preferenziali per l'ammissione

In caso di domande concorrenti valgono i seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di frequenza /maggiore anzianità di domanda
- ordine cronologico di presentazione della domanda. Farà fede la data del protocollo generale
- maggiore anzianità di esercizio risultante dal registro delle imprese della Camera di Commercio;
- sorteggio.

Ai fini dell'anzianità si considerano le presenze a far data dall'anno 2004.

Per ogni anno di partecipazione effettiva vengono attribuiti 10 punti. Gli esercenti che hanno più di 200 punti si definiscono "abituali"

Per ogni anno di presentazione continuativa della domanda vengono attribuiti 2 punti.

Art. 19 Novità

Sono considerate attrazioni di novità quelle che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte dell'organico, sono in grado di suscitare interesse e richiamo e non hanno frequentato il parco nei cinque anni precedenti.

L'attrazione di "novità" può essere ammessa esclusivamente se risulta disponibile lo spazio per rinuncia da parte di uno dei frequentatori aventi diritto (abituali ed in lista di attesa con anzianità di domanda).

L'ammissione come novità non comporta diritto all'inserimento nell'organico di parco.

La scelta verrà fatta sulla base della superficie effettivamente disponibile e dei criteri di cui al punto 18 ai quali si aggiunge il criterio del più recente anno di fabbricazione.

Art. 20 Sostituzioni

La sostituzione dell'attrazione da parte dello stesso esercente è possibile sempre che la nuova sia uguale o molto simile, se diversa, sarà ammessa solo se presenta caratteristiche completamente differenti dalle attrazioni già presenti di altri

frequentatori abituali. Nel caso più esercenti chiedano la sostituzione della propria attrazione con la medesima tipologia di attrazione saranno consentite fino ad un massimo di due sostituzioni, eccezioni potranno essere valutate solo nel caso uno dei richiedenti disponga della sola attrazione sostitutiva. Per l'individuazione delle domande concorrenti si richiamo i criteri preferenziali di ammissione di cui all'art. 18.

Condizione inderogabile per ogni tipo di sostituzione è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore. Sostituzioni che comportano un'occupazione maggiore saranno valutate singolarmente e accettate esclusivamente se è disponibile lo spazio necessario.

La sostituzione comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata e la possibilità per un solo anno di tornare ad essere presenti con la precedente attrazione. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata all'atto di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il 5 marzo.

Art. 21 Trasferimenti

Il trasferimento della titolarità dell'attività per compravendita o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione e dell'anzianità di frequenza del dante causa, sempre che sia documentato.

Per il Luna Park all'interno della Fortezza Medicea e nei giardini della Lizza, considerato che ogni esercente può essere presente con una sola attrazione, la cessione ad altro esercente comporta automaticamente la perdita della qualifica di frequentatore abituale e di tutta l'anzianità di presenza maturata.

Per altre aree, nel caso il titolare venda un solo impianto, la sua anzianità non viene acquisita dal nuovo titolare a meno che il cedente non faccia espressa rinuncia alla propria anzianità e consenta al trasferimento della stessa a favore dell'acquirente.

Art. 22 Rinuncia

L'esercente che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio del parco.

L'assenza per un anno non comporta la perdita dell'anzianità maturata, se debitamente motivata, ma solo la non attribuzione dei 10 punti assegnati per l'effettiva presenza al parco a condizione che la relativa comunicazione sia inviata nei termini sopra indicati.

Qualora la rinuncia sia presentata a meno di 30 giorni dall'inizio del parco e non sia motivata da cause impreviste ed imprevedibili debitamente documentate, la rinuncia comporta l'esclusione dal parco per l'anno successivo.

L'assenza per 2 anni consecutivi comporta la perdita dell'anzianità acquisita indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato le cause.

Lo spazio che si renderà libero a seguito di rinuncia sarà concesso ad altro esercente titolare di attrazione compatibile per tipologia e dimensioni con lo spazio reso effettivamente disponibile, secondo la maggiore anzianità di presentazione della domanda.

L'ammissione in uno spazio disponibile per rinuncia non comporta diritto all'inserimento nell'organico di parco.

Art. 23 Agibilità

L'inizio di ogni manifestazione è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.. Per l'applicazione dell'articolo richiamato si rimanda a quanto previsto negli art. 141 e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. come successivamente modificato ed integrato.

Art. 24 Obblighi particolari dei partecipanti al parco tradizionale - Luna Park

La messa in sicurezza del parco e l'allestimento sono a cura degli operatori. Ogni concessionario è tenuto a:

- collocare la propria attrazione secondo il progetto di occupazione approvato dall'Amministrazione comunale, pena l'esclusione dal parco.
- corrispondere le somme relative all'effettiva occupazione del suolo pubblico, nonché gli importi relativi ai tributi sui rifiuti.

Gli autocarri a servizio delle attrazioni sono ammessi nelle aree della Fortezza e dei giardini della Lizza solo per il tempo necessario al montaggio e allo smontaggio delle attrazioni. Subito dopo aver effettuato il montaggio dovranno essere parcheggiati nelle aree indicate dall'amministrazione comunale. Fanno eccezione gli autocarri dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nell'area può essere ammessa solo dietro apposita richiesta del titolare e indicazione nella pianta di occupazione dell'area redatta dal tecnico incaricato dagli esercenti.

L'ingombro degli autocarri a servizio delle attrazioni sarà considerato parte dell'attrazione e se ne terrà conto ai fini del calcolo del relativo canone di occupazione.

CIRCHI EQUESTRI

Art. 25 Edizioni

I circhi equestri, di cui alla L. 337/68 potranno essere esercitati esclusivamente nell'area appositamente prevista all'elenco di cui all'art. 2.

Non potranno essere autorizzate manifestazioni consecutive ritenendo necessario un intervallo di almeno 90 giorni tra l'una e l'altra. E' comunque escluso il periodo dal 1 maggio al 10 luglio e quello dal 1 al 20 agosto per le concomitanti presenze degli

esercenti spettacolo viaggiante presenti al parco annuale e lo svolgimento dei Palii. La concessione dell'area non potrà superare i 15 giorni, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di 10 giorni da concedersi a discrezione dell'amministrazione comunale.

Art. 26 Criteri particolari per l'uso dell'area sterrata sottostate Viale Sclavo.

Abrogato

Art. 27 Domande di partecipazione

Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività, devono essere presentate in bollo non prima di 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione e comunque almeno 30 giorni prima. Per la data dell'istanza farà fede la data attribuita al protocollo generale del Comune. Il mancato rispetto dei termini indicati, comporta il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

- generalità complete, codice fiscale e Partita IVA;
- residenza ed indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, recapito telefonico, indirizzo e mail;
- esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di pedane, tendoni, sporgenze pensili e casse;
- le carte di circolazione di eventuali autocarri a servizio dell'attrazione;
- documentazione fotografica;
- copia licenza annuale o autocertificazione indicante gli estremi della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- copia collaudo annuale dell'attrazione;
- copia polizza assicurativa
- copia del provvedimento di assegnazione del codice identificativo dell'attrazione ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo vengano a scadere fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione devono essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa.

In difetto. La manifestazione è da intendersi non autorizzata e non potrà essere effettuata. Le dichiarazioni ed i dati riportati in domanda hanno il carattere di autocertificazione.

L'Amministrazione Comunale si pronuncia sulle singole domande di ammissione con provvedimento espresso 30 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Art. 28 Criteri preferenziali

Sono considerati criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande:

- ordine cronologico di presentazione della domanda

- circhi che da più tempo risultino assenti o non siano mai stati presenti nel territorio comunale.

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 29 Edizioni

I singoli esercenti spettacolo viaggiante possono esercitare nelle aree appositamente previste all'art. 2 con l'esclusione delle aree limitrofe a quelle del parco divertimenti nei periodi dal 1 Maggio al 20 Giugno.

La concessione delle aree per l'installazione delle singole attrazioni è fatta direttamente dal Responsabile/Dirigente del Servizio ed è subordinata al pagamento del canone di occupazione e al rilascio della licenza di cui all'art. 5.

Ad ogni esercente può essere concessa una sola area alla volta tra quelle indicate all'art. 2, ovvero non si possono concedere allo stesso esercente più aree contemporaneamente e nella stessa area non possono essere montate più di due attrazioni alla volta.

Le concessioni delle aree sono temporanee e per periodi non eccedenti i 60 giorni consecutivi, la concessione è prorogabile o rinnovabile per periodi di 30 giorni alla volta, fino ad un massimo di 6 mesi complessivi nello stesso anno, a condizione che la stessa area non sia stata richiesta da altro esercente spettacolo viaggiante.

Art. 30 Domande di partecipazione

Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività, devono essere presentate in bollo entro e non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione corredate da tutti i documenti indicati per le istanze di cui all'art. 27. Il mancato rispetto dei termine indicato, comporta il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.

L'Amministrazione Comunale si pronuncia sulle singole domande di ammissione con provvedimento espresso 30 giorni prima della data indicata come inizio dell'attività.

Art. 31 Criteri preferenziali

In caso di più domande concorrenti valgono i seguenti criteri di priorità:

- ordine di presentazione della domanda;
- maggior numero di concessioni ottenute nello stesso luogo nei 5 anni precedenti

Art. 32 Rinunce e subentri

Nel caso l'assegnatario dell'area intenda rinunciare all'esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro 10 giorni dalla data di inizio dell'attività. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l'esercizio di attività con singole attrazioni.

Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente.

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 33

Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante fino ad un massimo di n. 6 attrazioni indipendentemente dalle aree previste nell'elenco di cui all'art. 2.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le disposizioni generali e le particolari per l'installazione delle singole attività previste dal presente articolato.

TEATRI VIAGGIANTI – ESIBIZIONI DI AUTO E ALTRE TIPI DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Art. 34

Alle richieste per lo svolgimento delle attività di spettacolo e trattenimento non contemplate ai capi precedenti saranno applicate in quanto compatibili le regole definite per l'esercizio di attrazioni singole e le particolari condizioni che l'amministrazione comunale riterrà necessarie caso per caso al fine di un ordinato svolgimento delle stesse.

NORME FINALI

Art. 35

A decorrere dall'entrata in vigore dei presenti criteri, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di carattere generale ed al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

ELENCO AREE (Art. 2)

DGC n. 222 del 14.4.2011:

Parco divertimenti annuale (Luna Park):

- Fortezza Medicea secondo specifici criteri di tutela e rispetto della funzioni monumentali dei luoghi nonché di compatibilità con le vigenti norme di sicurezza limitatamente al Piano d'ingresso per la collocazione di sole attrazioni destinate a ragazzi ed adulti;
- Area dei giardini della Lizza retrostante la fontana per la collocazione di sole attrazioni destinate ai bambini nella misura massima di n. 8 per garantire la presenza agli stessi esercenti già ammessi nelle precedenti edizioni del parco divertimenti annuale.

Circhi equestri e Spettacolo viaggiante dotato di un massimo di tre attrazioni (500mq) e piccoli circhi:

- Zona industriale di Isola d'Arbia - Piazzale Busacca.

Piccole attrazioni:

- V.le Avignone (max 100 mq);
- La lizza (i giardini retrostanti la fontana) e Fortezza Medicea, esclusivamente per le attrezzature di particolare pregio ed un massimo di mq. 60;
- Area verde in adiacenza alla piscina di P.zza d'Armi (interno giardini annessi al bocciodromo).

DGC n. 201 del 16.05.2019:

Piccole e medie attrazioni:

- La Lizza, area compresa tra la statua di Garibaldi e via La Lizza.